



TRIBUNALE di BARI

3[^] Sezione Civile

Il Giudice

esaminati gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del XXXXXX;
ritenuto che la sostanziale "cristallizzazione" del *thema decidendum*, il non elevato valore della controversia, la rimarchevole gravosità del ruolo assegnato al giudicante con il conseguente inevitabile allungamento dei tempi di definizione del giudizio e la preminente esigenza di favorire una soluzione di bonaria composizione della lite rendono opportuna la formulazione di una proposta transattiva/conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis cpc;

che tale proposta è finalizzata ad emarginare, per entrambe le parti, l'alea della decisione di merito – la quale sarà giocoforza condizionata da una (peraltro dispendiosa) attività d'istruzione probatoria dagli esiti non prevedibili – e a garantire ai contendenti un profittevole contenimento dei costi economici di una lite acuitasi "parossisticamente";

che l'anzidetta proposta transattiva-conciliativa è formulata dal giudice tenendo in debito conto le contrapposte allegazioni delle parti (consacrate nei rispettivi sterminati atti defensionali), nonchè le risultanze della prova preconstituita (corrispondenza intercorsa nella fase stragiudiziale, proposte conciliative *inter partes* e documenti di natura fiscale prodotti dalla ricorrente);

che, pertanto, il giudice formula alle parti, ai sensi dell'art. 185-bis cpc, la seguente proposta, con l'avvertimento che, in caso di mancato accordo, il loro comportamento potrà essere valutato ai sensi degli artt. 91 co. 1 e 96 co. 3 cpc;

- 1) pagamento da parte del resistente, in favore della ricorrente, della somma onnicomprensiva di € 3.000,00;
- 2) reciproca rinuncia delle parti a tutte le domande ed eccezioni;
- 3) rimborso integrale in favore della ricorrente delle “spese vive” del giudizio (contributo unificato, marca da bollo e costi di notifica);
- 4) compensazione fra le parti delle spese di lite nella misura del 50% e pagamento della residua metà da porre a carico di TIZIO , calcolate ai sensi della Tabella n. 2 del Dm n. 55/2014, in base agli importi medi dello scaglione di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00, limitatamente ai compensi previsti per le fasi di studio ed introduttiva;
- 5) abbandono del giudizio;

P.Q.M.

invita le parti a transigere-conciliare la controversia sulla base della proposta sopra formulata, concedendo termine fino alla data dell'udienza di seguito indicata;

invita i difensori delle parti ad informare i rispettivi assistiti del contenuto della presente ordinanza;

rinvia la causa all'udienza del XXXXXX, ore X, per valutare l'esito della proposta del giudice.

Si comunichi.-

Bari, XXXXXX

Il Giudice